

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2928

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MATTARELLI GINO, RIPAMONTI, LOMBARDI GIOVANNI, BISANTIS, BUZZI, FRUNZIO, BIANCHI GERARDO, BONTADE MARGHERITA, DE LEONARDIS, DI GIANNANTONIO, COCCO MARIA, CERRETI ALFONSO, PUCCI ERNESTO, CASTELLUCCI, BARTOLE, BOIDI, FORLANI, RAMPA, AGOSTA, FRACASSI, ISGRÒ, CARRA, BIGNARDI, MARTONI, DE CAPUA, GAGLIARDI, SCIOLIS, TOROS, NEGRARI, ANDREUCCI, BOLOGNA, LEONE RAFFAELE, FORNALE, CHIATANTE, CANESTRARI, MARTINA MICHELE, ALBA, BALDI CARLO, FERRARI GIOVANNI, ALESSANDRINI, MERENDA, SCARASCIA

Presentata il 24 marzo 1961

Norme integrative della legge 19 ottobre 1959, n. 928, sull'avanzamento degli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono note le innovazioni che, dall'entrata in vigore del nuovo testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, sono state apportate a quella parte di esso che tratta dell'ordinamento delle carriere.

Per effetto di tali innovazioni, tutte dettate dall'avvertita esigenza di migliorare l'applicazione delle disposizioni ivi contenute, molti problemi sono stati risolti dal legislatore pensoso di eliminare sperequazioni e diversità di trattamento, in modo conforme alle aspettative degli interessati.

Nondimeno, come sempre inevitabilmente accade in queste occasioni, il legislatore, pur animato dall'intento di rendere giustizia, non ha previsto, perché non prevedibile, che, nella pratica attuazione di quelle innovazioni, sorgessero delle situazioni particolari tali da vulnerare lo stesso principio di giustizia, creando nuove sperequazioni.

La proposta di legge che sottoponiamo al vostro attento esame si riferisce appunto ad una di queste situazioni: forse la più sentita, in quanto interessa un certo numero di impiegati della carriera direttiva la cui posizione è oggi quanto mai incerta per le conseguenze cui sono esposti dal susseguirsi di integrazioni, rielaborazioni, modifiche ed adeguamenti vari delle norme sullo sviluppo delle carriere.

Si tratta, nel caso concreto, di quegli impiegati entrati in amministrazione con i primi affollatissimi concorsi pubblici del dopoguerra, che si sono visti sopravanzare da gran numero di colleghi che hanno fruito a più riprese dei benefici e privilegi che le numerose leggi dell'epoca e successive hanno loro attribuito.

Invero essi si sono avvalsi delle provvidenze recate dalla legge 19 ottobre 1959, n. 928, — la prima legge che dal dopo-

guerra, abbia disposto anche a favore di impiegati non appartenenti a categorie privilegiate — ma la disposizione contenuta nell'articolo 6 della legge stessa ha finito per disperdere « nell'aer perso » l'aroma della promozione al grado superiore tanto atteso.

L'articolo 6 della surrichiamata legge n. 928 ha, infatti, disposto che le promozioni a consigliere di 1° classe e qualifiche equiparate, conferite mediante scrutinio per merito comparativo anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa (26 novembre 1959), abbiano la medesima decorrenza attribuita al vincitore dell'ultimo esame speciale in possesso della minore anzianità di servizio utile, con la sola esclusione degli effetti economici.

Con tale retrodatazione è stata data altresì la possibilità di conseguire la promozione a direttore di Sezione o qualifica equiparata per merito comparativo, facilitando così notevolmente, dopo averla abbreviata, la progressione in carriera.

Tale possibilità è stata invece preclusa a quegli impiegati divenuti consiglieri di 1° classe dopo l'entrata in vigore di detta legge, ma che a quella data avevano già maturato da diversi anni, come i colleghi più fortunati, l'anzianità richiesta e la cui promozione anteriormente al 26 novembre 1959 non si è verificata, o per mancanza di posti in organico, o perché, pur essendovi i posti, il competente Consiglio di amministrazione non si è riunito nei termini prescritti, o perché, pur essendosi riunito tempestivamente, detto Consiglio non ha deliberato.

È appunto quanto lamentano gli impiegati interessati, nei cui confronti non ha trovato applicazione l'articolo 6 della legge n. 928.

D'altronde, se con la stessa legge n. 928, all'articolo 1, si è sentita la necessità di unificare l'organico delle qualifiche di consigliere di 1°, 2° e 3° classe al fine precipuo di consentire lo sviluppo di carriera a ruolo aperto fino a consigliere di 1° classe, la

distinzione che è stata poi fatta — in sede di applicazione della legge — tra consiglieri di 1° classe promossi « prima » e consiglieri di 1° classe promossi « dopo » la sua entrata in vigore, non può non essere considerata artificiosa e diciamo pure illogica, poiché in assenza degli impedimenti testè nominati gli impiegati promossi « dopo » e che pur erano in possesso da tempo dell'anzianità richiesta e di ogni altro requisito, avrebbero conseguito la promozione prima della legge in parola, rientrando così nei casi previsti dall'articolo 6.

Onorevoli colleghi, con la presente proposta di legge noi non vi chiediamo né posti in soprannumero né aumenti di stipendio che potrebbero giustamente preoccupare i colleghi al Governo; noi vi chiediamo soltanto che non resti escluso dai benefici attribuiti agli impiegati promossi consiglieri di 1° classe prima dell'entrata in vigore della legge in questione, nessun altro impiegato che, possedendo, al pari dei primi ed alla data stabilita, tutti i requisiti prescritti per tale promozione, sia rimasto fermo nella qualifica inferiore, per cause che non gli siano imputabili, più a lungo del necessario.

Si potrebbe domandare, perché la condizione posta per l'applicabilità della disposizione che sottoponiamo alla vostra approvazione debba essere l'aver posseduto un'anzianità non inferiore ad anni tre e mesi tre nella qualifica inferiore.

Tale limite assomma il periodo di tre anni, prescritto per poter aspirare alla promozione e quello di tre mesi, entro il quale il Consiglio di amministrazione è tenuto a deliberare in materia di promozioni.

Provvediamo quindi a sanare la situazione suddescritta, per non perpetrare, con ulteriori gravose conseguenze avvenire facilmente immaginabili, un duplice danno nei confronti degli impiegati interessati, i quali, dopo aver conseguito con notevole ritardo, e non per colpa loro, la promozione a consigliere di 1° classe, vedono ora nuovamente compromessa ogni legittima aspirazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Le norme di cui all'articolo 6 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, si applicano anche nei casi in cui gli impiegati, promossi alla qualifica di consiglieri di 1° classe o equiparata posteriormente alla data di entrata in vigore della detta legge, erano già in possesso, alla stessa data, di un'anzianità nella qualifica inferiore non minore di anni tre e mesi tre e conseguirono l'impiego mediante concorso pubblico per esami.

ART. 2.

Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti previsti per il personale negli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero.